DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA

Art. 68

Collegi e provvedimenti. Monitoraggio

Del collegio giudicante non puo' far parte piu' di un giudice ausiliario. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui e' relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' computato nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attivita' svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto dei parametri di operosita' ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2016, non più in vigore dal 18 marzo 2021 · versione 24

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
Estremi	Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Titolo	III — Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile
Capo	I — Giudici ausiliari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-rilancio-dell-economia/art-68-collegi-e-provvedimenti-monitoraggio/versione/24

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it